



Roma, 4 marzo 2002

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Alle Direzioni Circoscrizionali

Ai Laboratori Chimici

e per conoscenza:

Al Dipartimento per le politiche fiscali  
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Operazioni – ROMA

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore – SEDE

All' Area affari giuridici e contenzioso  
SEDE

All' Area verifiche e controlli tributi doganali e accise – laboratori chimici - SEDE

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio -ROMA

Al Ministero delle Attività Produttive  
ROMA

Al Ministero degli Esteri-Direzione Generale per i Paesi dell'Europa -Ufficio I ROMA

All' Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Gestione Tributi-Direzione Servizi al Contribuente Ufficio Rimborsi e Riscossione  
ROMA-EUR

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Unità di gestione Autotrasporto di persone e cose  
ROMA (fax 06-41584244)

*Protocollo:* n. 999/UDA

*Rif.:*

*Allegati:*

Al Comitato Centrale Albo degli  
Autotrasportatori –  
Via Giuseppe Caraci, 36  
ROMA (fax 06-41733118)

All'Autorità per l'energia elettrica ed il gas  
Via Cavour, 5  
20121 MILANO (fax 02/29014219)

Alla Repubblica di San Marino  
Dipartimento Finanze  
Ufficio Registro Automezzi  
SAN MARINO (fax 0549/887115)

Alle Regioni a Statuto Ordinario

Alle Regioni a Statuto Speciale

Ai Commissari del Governo presso le Regioni

Alle Province Autonome di TRENTO  
BOLZANO  
All' A.N.C.I. -Via dei Prefetti, 46  
00186 ROMA (fax 06/6873547)

All'U.P.I.-Unione Province Italiane  
Piazza Cardelli, 4  
00186 ROMA (fax 06/6873720)

Al Consorzio obbligatorio degli oli usati  
Via del Giorgione, 59  
00147 ROMA (fax 065413423)

Alla Confindustria – Viale dell'Astronomia  
ROMA (fax 06/5923713)

All'ENI  
San Donato Milanese (fax 02/52051415)

Alla Federchimica-Assochimica  
Via Accademia  
MILANO (fax 02/34565349)

All'ENEL s.p.a.  
V.le Regina Margherita, 137  
ROMA (fax 06/85095892)

All'Unione Petrolifera  
V. del Giorgione, 129  
ROMA (fax 06/59602925)

All'Assopetroli – Largo dei Fiorentini, 1  
ROMA (fax 06/6861862)

Alla Federpetroli – P.zza S. Giovanni, 6  
FIRENZE (fax 055/2381793)

All'Assocostieri – Via Cesare Pavese, 305  
ROMA (fax 06/5011697)

All'Assogasliquidi – V.le Pasteur, 10  
ROMA (fax 06/5919633)

Al Consorzio Italiano g.p.l. autotrazione  
Via IV Novembre, 7 – CASALECCHIO di  
RENO (BO) (fax 051/254440)

Al Comitato Tecnico Professionale G.P.L.  
Via Larga, 8 – MILANO (fax 02/874653)

Alla Federazione Nazionale Imprese  
Pubbliche Gas, Acqua e Varie  
Via Cavour, 179 – ROMA (fax 06/47865625)

All'Associazione Nazionale Industriali del  
Gas Via Torlonia, 15  
00161 ROMA (fax 06/4402145)

All'Assometano – Via Giorgione, 2  
REGGIO EMILIA (fax 0522/439862)

Alla Federmetano – Via Albarelli, 1  
BOLOGNA (fax 051/401317)

All'Asso Assometano Meco  
Via Spinoza, 1  
42100 Reggio Emilia  
(fax n.0522/550112)

All'Associazione Nazionale Industriali Privati  
Gas -Via Forlanini, 17  
MILANO (fax 02/733342)

Alla Confcommercio - P.zza G. Belli, 2  
00153 ROMA (fax 06/6874586)

Alla Confesercenti – Via Farini, 5  
ROMA (fax 06/4746556)

Alla Associazione Nazionale Società per  
Azioni Piazza Venezia, 11  
ROMA (fax 06/6790487)

Al C.U.N.A (Coordinamento Unitario  
Autotrasporto)-Via Nomentana, 248  
ROMA (fax 06-86212589)

All'U.T.I.-Via Oglio, 9  
ROMA (fax 06-8554066)

Alla Federcorrieri -Via Sammartini, 33  
MILANO (02-67072285)

Alla Confcooperative  
Borgo S. Spirito, 78  
ROMA (06-4063485)

Alla FITA -Via Guattani, 13  
ROMA (fax 06-44118903)

All'UNCI- Via San Sotero,32  
ROMA (fax 06-5542090)

All'AGCI-Viale Palmiro Togliatti, 1651  
ROMA (06-40500007)

Alla Confartigianato-  
Via di S. Giovanni in Laterano, 152  
ROMA (fax 06-77079938)

Alla CONFAPI -Via della Colonna  
Antonina, 52- ROMA (fax 06-6791488)

Alla ASSOFERMET  
Corso Venezia, 47/49  
MILANO (fax 02-781027)

All' ANCST-LEGACOOP  
Via Guattani, 9  
ROMA (fax 06-84439321)

All'ANITA  
Via Oglio, 9-ROMA (fax 06-8554066)

Alla CONFETRA  
Via Panama, 62-  
ROMA (fax 06-8415576)

All'Asstra - Piazza Cola di Rienzo, 80/a  
ROMA (fax 06-68603555)

All'ANEF Associazione Nazionale Esercenti  
Funiviari- Via Padova,27  
ROMA (06-44118903)

All'ANAV Piazza dell'Esquilino,29  
ROMA (06-4821204)

Alla Federazione Autotrasportatori Italiani  
Via Bacchiglione, 16  
ROMA (fax 02-5397381)

Alla FE.GI.CA - Via U. Partini, 6  
00159 ROMA (fax 06/43562910)

Alla FAIB - Via Nazionale, 60 - 00184  
ROMA (fax 06/4746556)

Grandi Reti Soc.Cons.a.r.l.  
Via Monferrato,7  
MILANO (fax n.48012170)

Alla Confederazione Italiana Agricoltori  
Via M. Fortuny, 20  
ROMA (fax 06/3204761)

Alla Confederazione Nazionale Coltivatori  
Diretti - Area Azione Economica  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA (fax n. 06/4743122)

Alla Confederazione Nazionale Artigianato  
Via Guattani, 13  
00161 ROMA (fax n. 06/44249511)

Alla Confederazione Generale  
dell'Agricoltura Italiana - Direzione Servizi  
Economici-Corso Emanuele Filiberto, 101  
00185 ROMA (fax 06/68801051)

All'Unione Nazionale Costruttori Macchine  
Agricole- UNACOMA  
Via L. Spallanzani, 22  
00161 ROMA (fax 06/4402722)

All' UNIMA  
Unione Nazionale Imprese di  
Meccanizzazione Agricola  
Via Nomentana,303  
ROMA (fax 06/8549596)

**OGGETTO:** Decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452 convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n.16 (G.U. n.49 del 7 febbraio 2002)

E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2002 la legge 27 febbraio 2002, n.16 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, i cui contenuti rilevanti in relazione alle competenze dell'Agenzia delle dogane, sono stati illustrati con il fax n. 2789/UDA del 28 dicembre 2001.

Considerato che con la legge di conversione sono state introdotte talune modifiche ed integrazioni alle norme contenute nel suddetto decreto-legge anche in relazione alle disposizioni rilevanti per il settore tributario di competenza, si procede di seguito all'illustrazione delle intervenute variazioni.

**All'articolo 1**, concernente le aliquote di accisa da applicare fino al 30 giugno 2002 alle emulsioni di cui all'articolo 12 della legge n.488 del 1999 , è stato inserito il comma 1-bis con il quale si precisa che tali aliquote si applicano anche per le emulsioni prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza negli usi di trazione e combustione, nei limiti dei quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto e a condizione che detti prodotti presentino le caratteristiche indicate dal comma 3 del citato articolo 12 della legge n.488 del 1999; con il comma 1-ter viene subordinata l'applicazione della disposizione contenuta nel comma 1-bis alla condizione che il fabbisogno annuo del soggetto che produce ed utilizza le cennate emulsioni ecceda determinati quantitativi individuati in litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua ed in chilogrammi 100.000 per quelle di olio combustibile denso con acqua; infine, il comma 1-quater demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis, cioè prodotte dal soggetto utilizzatore per il proprio fabbisogno.

**All'articolo 2**, concenente l'accisa sul gas metano per combustione per uso industriale è aggiunto il comma 1-bis, recante una disposizione afferente la tassazione del gas metano per usi civili, con il quale viene apportata una modifica all'articolo 14, comma 1, ultimo periodo della legge 28 dicembre 2001, n.448 -legge finanziaria per il 2002 – (vedasi al riguardo fax n.

2788/UDA del 28 dicembre 2001) con la finalità di prorogare ai fini fiscali le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n.37 del 26 giugno 1986 fino alla revisione organica del regime tributario di settore previsto dal menzionato articolo 14 della legge n.448 del 2001; viene conseguentemente integrata la rubrica dell'articolo.

**All'articolo 3** è aggiunto il comma 1-bis con il quale viene operata la sostituzione della lettera a) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1° novembre 1973, n.762, concernente l'istituzione a favore dei comuni della provincia di Gorizia, Savona d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale sui generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali: per effetto di detta sostituzione viene fissata la misura del diritto speciale in questione in euro 233 per mille litri di benzina e ad euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio.

**All'articolo 4**, concernente agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, è aggiunto il comma 1-bis con il quale viene dettata una disposizione in tema di garanzie da prestare a salvaguardia degli interessi erariali da parte degli assegnatari di quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n.388: si prevede che tali soggetti prestino garanzia mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio, rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo ovvero attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo; viene conseguentemente integrata la rubrica dell'articolo.

**All'articolo 5**, concernente l'agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori, oltre ad essere precisato il riferimento normativo contenuto al comma 1, viene modificata al comma 4 la data di scadenza del termine di presentazione, da parte degli aventi diritto, delle istanze per la fruizione del beneficio relativo al primo semestre dell'anno 2002, che verrà pertanto a scadere il 30 settembre 2002 .

Tra gli articoli aggiunti in sede di conversione dopo l'articolo 5, si segnala **l'articolo 5-quater** con il quale sono state apportate talune modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549.

Per effetto delle suddette modifiche:

- a) è stata estesa anche in riferimento al prodotto gasolio per autotrazione la possibilità, prevista dal citato comma 15 in relazione alle benzine, per le regioni e per le province autonome di determinare con propria legge e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa in favore dei cittadini residenti;
- b) con la finalità di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di gasolio per autotrazione negli Stati confinanti, è stata prevista anche in relazione alle vendite di tale prodotto l'assegnazione di una quota delle accise in favore della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, contemplata dal comma 16 in relazione alle rivendite di benzine; la

quota spettante alla regione in questione è fissata in euro 0,413 per litro di benzina ed in euro 0,26 per litro di gasolio per autotrazione ;

- c) viene conseguentemente estesa la riduzione dei trasferimenti statali prevista dal comma 16 anche in relazione ai minori introiti derivanti dell'assegnazione alla regione della quota di accisa relativa sul gasolio.

**All'articolo 6**, relativo alla soppressione, a decorrere dal 1° ottobre 2002, dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sono apportate rettifiche concenenti i riferimenti normativi ivi citati .

**All'articolo 7**, recante l'istituzione, a decorrere dal 1° ottobre 2002, di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, al comma 1, viene previsto che il contributo in parola sia finalizzato oltre che agli scopi già in precedenza individuati (compensazione dei maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per la produzione di basi lubrificanti, potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di combustione e incremento delle misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti ) anche a compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante riciclaggio per la produzione di combustibili a specifica; dopo il comma 5, è aggiunto il comma 5-bis, il quale prevede per l'individuazione della disciplina applicativa del contributo di nuova istituzione l'adozione entro il 30 giugno 2002 di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, di natura regolamentare; la disposizione del comma 6 è integrata con il riferimento alla ricordata nuova finalità del contributo di riciclaggio inserita al comma 1; al comma 9, viene corretto il riferimento al comma 6 con quello al comma 5-bis; ai commi 7 e 10 viene rettificato il riferimento normativo.

Le modifiche apportate alle disposizioni in commento entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 18 della legge di conversione, dal 28 febbraio 2002.

*Il Direttore dell'Area centrale ad interim*  
F.to De Santis